



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE N. **379** DEL **15/04/2024**

Settore **AREA URBANISTICA**

Servizio **SERVIZIO URBANISTICA**

OGGETTO

PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI DI CUI ALL'ART.75 BIS DELLA L.R. TOSCANA N.39/2000 E S.M.I. E AL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO PER L'ANNO 2023.

Caviglia, 15.04.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Geom. Piero Secciani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 15.04.2024 al 15.05.2024.

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

PREMESSO CHE:

- la L. 353/2000, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- che allo scopo di rendere operativi tali divieti l’art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 conferisce ai Comuni il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati;
- la predetta L. 353/2000 demanda alle regioni a statuto ordinario l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio contenute nella stessa;
- la Regione Toscana ha recepito la L. 353/2000 con la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., “Legge forestale della Toscana”, stabilendo all’art. 76, commi 4, 5 e 7, i divieti operanti sulle aree percorse dal fuoco, come segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità

definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di

coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi,

percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

- la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., all’art. 75 bis, ha definito, inoltre, le modalità di formazione e aggiornamento del catasto stabilendo, a tal fine, che:
 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi

percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

Il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con D.G.R. 187/2023 del 27 febbraio 2023, stabilisce inoltre che "l'elenco degli incendi boschivi censiti dal Comune per l'annualità precedente deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana" (capitolo 3 sezione "Post Incendio – Catasto incendi boschivi" piano AIB);

DATO ATTO CHE:

- l'area Urbanistica ha provveduto ad elaborare i dati disponibili sul SIM (Sistema Informativo della Montagna), sul portale incendi dei Carabinieri Forestali, attivo dal 1 aprile 2022, e sul portale Geoscopio di Regione Toscana, predisponendo l'elenco provvisorio dei terreni interessati, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, organizzato in schede, ognuna delle quali è composta da:
 1. dati di sintesi dell'evento con indicazione superficie boschiva, superficie non boschiva (di cui superficie pascoliva) percorsa dal fuoco, e recante il totale della superficie percorsa dal fuoco;
 2. elenco particelle catastali (Foglio, Particella e Sub.) percorse dal fuoco, con indicazione superficie in mq percorsa e totale;
 3. limitazione e vincoli di cui all'art. 76 comma 4,5,7 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. con date di scadenza,
 4. le cartografie di sovrapposizione, ottenute tramite GIS, fra la mappa catastale aggiornata e i rilievi delle aree boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall'Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, disponibili su SIM in formato ShapeFile. In tali cartografie sono riportate i perimetri delle aree percorse dal fuoco (come rilevate da CFS/CFR e disponibili su SIM) e l'evidenziazione delle particelle Catastali interessate.

VISTA la nota protocollo n. 4563 del 27/03/2024 inoltrata da Nucleo Carabinieri Forestale di Montevarchi, relativa alla trasmissione della documentazione e dei dati inerenti i terreni percorsi dal fuoco nell'annualità 2023 nel territorio del Comune di Cavriglia;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 06/07/2023 avente ad oggetto: “AREE PERCORSE DAL FUOCO - COSTITUZIONE DEL CATASTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 353/2000 E DELL'ART. 75 BIS DELLA L.R. 39/2000 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEFINITIVO DEI TERRENI INTERESSATI”;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 353/2000, l'elenco provvisorio dei terreni percorsi dal fuoco, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato agli uffici competenti affinché il predetto elenco provvisorio sia esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso le pubbliche affissioni e la pubblicazione sul sito web istituzionale, allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni;
- di dare atto che l'elenco definitivo sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell'ente;

VISTI:

- la L. 353/2000, legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- la L.R. 39/2000, legge forestale della Toscana”
- il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.187/2023 del 27 febbraio 2023;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art.107.

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in narrativa, all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dagli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti delle leggi in oggetto, approvando, a tal fine, l'elenco provvisorio dei terreni interessati, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente;
2. **DI DISPORRE** che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, tale elenco provvisorio sia pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale, allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, che dovranno prevenire perentoriamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
3. **DI DARE ATTO** che l'elenco definitivo sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell'ente;
4. **DI CONFERMARE** che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle apposite sanzioni previste dalla vigente normativa.

